



TRIBUNALE DI LECCO SEZIONE PRIMA CIVILE

Nella causa civile iscritta al n.r.g. 2203/2020,
il Giudice,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30.9.2021,
letti gli atti e i documenti di causa,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 26.11.2020 *Parte_1* ha convenuto in giudizio l' *Controparte_1* di Lecco per ottenere la condanna nei suoi confronti al risarcimento dei danni patrimoniali e non, quantificati rispettivamente in € 15.012 ed € 188.705, derivanti al ricorrente per l'errata condotta tenuta dai sanitari in occasione del ricovero avvenuto nel novembre 2015, così come accertati in sede di ATP (RG 2301/19), con particolare riferimento al danno iatrogeno differenziale, quantificato dai c.t.u. nel maggior danno compreso tra il 25% e il 35%.

Parte convenuta si è costituita contestando quanto *ex adverso* dedotto, eccependo preliminarmente l'improcedibilità della domanda, nonché nel merito la *compensatio lucri cum damno* e la necessità di dedurre dagli importi richiesti tutto quanto ricevuto dall' *Org_* a seguito dell'infortunio sul lavoro del 17.11.2015 sia a titolo di indennità che di rendita.

La causa è stata istruita a mezzo delle produzioni documentali delle parti, dell'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento per ATP. Si dà atto che l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. rivolto all' *Org_* Sede di Bergamo con l'ordinanza del 22.4.2021 non risulta essere stato adempiuto.

Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata da parte convenuta sul presupposto del mancato rispetto del termine di 90 giorni per l'instaurazione del ricorso ex art. 702 bis c.p.c.. L'eccezione risulta infondata, in quanto il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. è stato notificato in data 7.12.2020, mentre la c.t.u. è stata depositata in data 12.10.2020 e pertanto risulta nel caso di specie rispettato il termine di cui all'art. 8 l. 24/17.

Nel merito la domanda giudiziale del ricorrente risulta fondata e merita accoglimento nei limiti e per le ragioni che di seguito si espongono.

Parte_1 in data 17.11.2015 a seguito di una caduta accidentale sul luogo di lavoro veniva trasportato presso il ■■■■■ di Lecco ed in data 18.11.2015 sottoposto ad intervento chirurgico di sintesi della frattura del femore destro, con conseguente dimissione senza complicanze in data 24.11.2015, senonchè nel successivo mese di marzo 2016 veniva ricoverato presso il reparto di malattie infettive con indicazione di espianto del chiodo endomidollare. A ciò seguivano ulteriori infezioni ed ulteriori interventi, tutti dettagliatamente descritti nel decorso clinico riportato nella c.t.u. depositata in sede di ATP, che hanno in particolare accertato che il ricorrente subiva un'infezione del sito chirurgico, un'osteomielite cronica femorale e un'infezione di protesi di ginocchio destro.

In sede di c.t.u. è altresì emersa la circostanza di una precedente frattura del femore destro avvenuta nel 1974 in conseguenza di un sinistro stradale ed è stata acquisita con il consenso delle parti la relativa documentazione.

All'esito dell'approfondito esame di tutta la documentazione sanitaria e visitato il ricorrente, i c.t.u. hanno concluso per la natura nosocomiale dell'infezione, precisando che *“pur non potendosi identificare con precisione il passaggio critico responsabile della contaminazione del sito chirurgico, è da prospettare che ciò sia accaduto per traslocazione intraoperatoria da mancato rispetto delle misure di asepsi, quale l'adeguata sterilizzazione dello strumentario e/o della sala operatoria, la scrupolosa igiene delle mani del personale, il corretto utilizzo dei guanti e dei dispositivi sanitari, l'accurata disinfezione della cute”* (pag. 20 c.t.u.).

In particolare i c.t.u. hanno ritenuto che vi fosse un collegamento tra tutte le infezioni subite dal ricorrente (infezione del sito chirurgico esordita nel febbraio 2016, osteomielite cronica femorale diagnosticata nel marzo 2016 e l'infezione di protesi di ginocchio destro conclamatasi nel settembre 2017), trattandosi di fatti tutti causalmente collegabili all'intervento chirurgico iniziale del 18.11.2015.

Hanno inoltre evidenziato come la condotta dei sanitari dell' **Organizzazione_2** di Lecco appare censurabile non soltanto per le infezioni procurate al paziente, ma altresì per una gestione della terapia e della profilassi antibiotica non sempre conforme alle linee guida, seppur di difficile quantificazione causale sull'evoluzione della vicenda.

Alla luce di quanto sopra esposto, deve essere affermata la responsabilità dei sanitari rispetto ai danni procurati al ricorrente in conseguenza delle plurime infezioni causalmente connesse all'intervento chirurgico del 18.11.2015.

Come correttamente osservato dai c.t.u. il quadro clinico sopra descritto non può essere valutato in via autonoma, dovendosi tenere conto delle lesioni conseguenti alla rottura del femore destro a

seguito di caduta accidentale sul luogo di lavoro, seguita ad una precedente rottura nel 1974 a seguito di sinistro stradale.

Sulla base di tali premesse i c.t.u., in accordo con i c.t.p., hanno quantificato come segue il danno (biologico) iatrogeno differenziale subito da **Parte_1** in conseguenza della condotta negligente dei sanitari:

- 12 mesi di inabilità temporanea assoluta;
- 6 mesi di inabilità temporanea al 75%;
- 6 mesi di inabilità temporanea al 50%.

Quanto ai postumi permanenti, hanno quantificato nel 35% gli attuali postumi e nel 25% i postumi relativi alla situazione pregressa, ossia senza tenere conto dell'errore medico, in tal modo individuando il danno riferibile ai fatti per cui è causa in via differenziale tra il 35% e il 25%.

Ciò premesso, si osserva che parte ricorrente chiede il ristoro del predetto danno, aumentato della personalizzazione e del danno morale.

Al fine della liquidazione del danno occorre esaminare l'eccezione di *compensatio lucri cum damno* sollevata da parte convenuta con riferimento alle somme liquidate dall'**Org_** in occasione del sinistro sul lavoro del 17.11.2015, che sulla base della documentazione in atti possono essere così riassunte:

- Indennità per inabilità temporanea assoluta per il periodo dal 21.11.2015 al 6.3.2019: € 42.361,47 (danno patrimoniale);
- Rendita annua per inabilità permanente del 18% di € 2.694,60.

Si osserva invero come il caso di specie abbia ad oggetto il danno ulteriore rispetto a quello derivato dall'infortunio sul lavoro indennizzato dall'**Org_** definito "danno iatrogeno differenziale". Atteso pertanto che i danni di cui si chiede ristoro nel presente giudizio sono ulteriori e diversi rispetto a quelli considerati dall'**Org_** si ritiene che non venga in rilievo la dedotta *compensatio lucri cum damno*.

Su tale particolare specie di danno è di recente intervenuta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 26117/21, che ha affermato il principio secondo cui "il "danno iatrogeno" va liquidato monetizzando, dapprima, il grado complessivo di invalidità permanente accertato "in corpore", indi il grado verosimile della predetta invalidità che sarebbe residuo dall'infortunio anche in assenza dell'errore medico, poi, detraendo il secondo dal primo. Il credito residuo vantato verso il responsabile dalla vittima che abbia percepito un indennizzo dall'**Org_1** va determinato, infine, sottraendo dal risarcimento per "danno iatrogeno" solo l'eventuale eccedenza dell'indennizzo **Org_1** rispetto al controvalore monetario del danno-base, cioè del danno che comunque si sarebbe verificato anche in assenza dell'illecito".

Ciò premesso, si rende innanzitutto necessario calcolare il danno non patrimoniale complessivamente subito dal ricorrente, sulla base di postumi accertati in sede di c.t.u. in misura del 35%. Il danno biologico, liquidato sulla base delle tabelle milanesi – versione 2021 – tenuto conto dell'età del danneggiato al momento del sinistro (65 anni), ammonta ad € 114.800 in moneta attuale. Tale importo deve essere aumentato del danno morale richiesto dal ricorrente, desumibile in particolare dalla gravità delle lesioni subite e dalle conseguenze irreversibili (dalla c.t.u. si evince che il ricorrente deambula con l'aiuto del bastone, permangono vistose cicatrici, i movimenti dell'anca e del ginocchio sono limitati). Sulla base dell'ultima versione delle tabelle milanesi, che hanno scomputato tale voce di danno dal danno biologico calcolato sulla base del “valore punto”, il danno non patrimoniale, comprensivo del danno morale, ammonta ad € 172.200. Ritene questo Giudice che non sussistono i presupposti per la personalizzazione del danno, non avendo il ricorrente allegato e provato specifiche e ulteriori circostanze in proposito, sicchè la personalizzazione determinerebbe nella sostanza una duplicazione risarcitoria.

Sulla base dei medesimi criteri sopra indicati deve essere quantificato il danno non patrimoniale nella minor misura del 25%, ossia il danno comunque derivato al ricorrente e che si sarebbe verificato anche in assenza della responsabilità sanitaria oggetto di accertamento del presente giudizio. Tale minor danno ammonta ad € 64.487 e complessivamente, tenuto conto anche del danno morale, ad € 90.926 in moneta attuale.

La quantificazione del danno iatrogeno in oggetto si ricava pertanto dalla differenza tra i due valori sopra indicati ed è pertanto pari ad € 50.313 a titolo di danno biologico (114.800 – 64.487), mentre il danno non patrimoniale complessivamente considerato, comprensivo del danno morale, ammonta ad € 81.274 in moneta attuale (172.200 – 90.926).

Alla luce dell'orientamento giurisprudenziale da ultimo espresso con la sentenza n. 26117/21 sopra menzionata, la rendita ^{Org-} liquidata a titolo di danno biologico quantificato in misura del 18% dovrebbe essere detratta dal danno non patrimoniale così quantificato esclusivamente per l'eventuale eccedenza rispetto a quanto dovuto a titolo di danno base, ossia del danno che comunque si sarebbe verificato anche in assenza dell'illecito (che nel caso di specie come si è visto consiste nel 25%).

Ancorchè l'^{Org-} non abbia riscontrato l'ordine di esibizione di cui all'ordinanza del 22.4.2021, si osserva come non si ravvisano elementi, sulla base dei documenti in atti, per ritenere che la rendita ^{Org-} tenuto conto di quanto già liquidato e quanto ancora da liquidare superi l'importo di € 64.487, ossia l'importo che sarebbe spettato al danneggiato sulla base delle tabelle milanesi senza tenere conto dell'ulteriore danno derivato da responsabilità medica. La rendita annua liquidata ammonta infatti ad € 2.694,60 (doc. 20 ricorrente) e, anche ragionando per eccesso e ipotizzando una

prospettiva di vita di 20 anni e senza apportare alcun adeguamento ai valori monetari, l'importo complessivo liquidabile a tale titolo ammonterebbe ad € 53.892, pertanto in ogni caso inferiore ad € 64.487. Giova evidenziare come in ogni caso nessuna delle parti in giudizio ha dedotto l'eventuale superamento mediante la rendita ^{Org-} dell'importo astrattamente spettante al danneggiato a titolo di danno base (ossia il 25%).

Infine va chiarito che quanto ricevuto dall'^{Org-} a titolo di inabilità lavorativa temporanea assoluta, pari ad € 42.361,47, attiene alla sfera patrimoniale e non può pertanto essere in alcun modo scomputato ai fini della quantificazione del danno non patrimoniale, anche nella particolare specie del danno iatrogeno differenziale in esame.

Per quanto concerne infine l'inabilità temporanea, sulla base delle risultanze della c.t.u., e ritenuto congruo attestare la liquidazione su un valore giornaliero di € 120 tenuto conto della gravità delle lesioni subite e del decorso clinico aggravato da plurime infezioni, il danno biologico temporaneo subito dal ricorrente e causalmente collegato alla responsabilità dei sanitari, ammonta complessivamente ad € 70.800 in moneta attuale, così suddivisi:

Invalità temporanea totale	€ 43.800,00
Invalità temporanea parziale al 75%	€ 16.200,00
Invalità temporanea parziale al 50%	€ 10.800,00

Alla luce di quanto sopra esposto il danno non patrimoniale derivato al ricorrente per l'illecito per cui è causa, ascrivibile alla condotta negligente dei sanitari, ammonta complessivamente ad € 152.074 in moneta attuale, di cui € 81.274 a titolo di danno non patrimoniale permanente, tenuto conto della sofferenza morale, ed € 70.800 a titolo di danno biologico temporaneo.

Parte convenuta deve pertanto essere condannata al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di € 152.074 a titolo di danno non patrimoniale. Trattandosi di debito di valore, su tale importo sono inoltre dovuti gli interessi compensativi calcolati al tasso legale sulla somma capitale devalutata alla data del fatto (novembre 2015) e rivalutata anno per anno fino alla data del deposito della presente sentenza, momento a partire dal quale sull'importo capitale decorrono gli interessi al tasso legale.

Le spese di lite, liquidate ai sensi del d.m. 55/2014 nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza e pertanto sono poste a carico di parte convenuta, ivi comprese quelle relative al procedimento per ATP Rg 2301/19 e quelle di c.t.u.. Ai sensi dell'art. 92 co. 1 c.p.c., si ritiene congruo limitare la ripetizione delle spese sostenute dal ricorrente per il c.t.p. in misura non superiore a quanto liquidato ai c.t.p., e pertanto in misura pari ad € 2.000 oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- accerta e dichiara la responsabilità dell' *Controparte_1* di Lecco in relazione ai fatti per cui è causa e, per l'effetto,
- condanna parte convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale iatrogeno differenziale, che liquida in € 152.074 in moneta attuale; su tale importo sono inoltre dovuti gli interessi compensativi calcolati al tasso legale sulla somma capitale devalutata alla data del fatto (novembre 2015) e rivalutata anno per anno fino alla data del deposito della presente sentenza, momento a partire dal quale sull'importo capitale decorrono gli interessi al tasso legale;
- condanna parte convenuta a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in relazione al presente giudizio in € 4.600 per compenso professionale ed € 406,50 per anticipazioni, oltre 15% rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge, ed in relazione al procedimento per ATP Rg 2301/19 in € 3.645 per compenso professionale ed € 286 per anticipazioni, oltre 15% rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge, nonché € 2.000 oltre accessori per le spese relative al c.t.p.;
- pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di c.t.u. liquidate in sede di ATP.

Si comunichi.

Lecco, 16/11/2021

Il Giudice
Dr.ssa Marta Paganini